



***STATUTO
SOCIALE***

GOLF CLUB VARESE

Approvato da assemblea Straordinaria dei Soci del 20 Marzo 2004

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "GOLF CLUB VARESE"

TITOLO I

SEDE – NOME – SCOPO – DURATA - PATRIMONIO

art. 1

E' costituita una Associazione, con sede sociale in Luvinata (VA), sotto la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Varese" di seguito per brevità

"GOLF CLUB VARESE"

o Circolo o Club avente per scopo l'esercizio e la diffusione del gioco del golf.

I colori sociali sono il rosso e il nero e lo stemma è quello allegato al presente Statuto.

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

Il Club aderisce con tutti i suoi componenti alla Federazione Italiana Golf, ne accetta e applica le norme statutarie e regolamentari, e ne riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Il Club si impegna altresì a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale.

art. 2

Scopi sociali del Club sono:

- a) promuovere e divulgare lo sport del Golf, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del Golf secondo le norme e le direttive del CONI, lo Statuto ed il Regolamento organico della Federazione Italiana Golf, tra i Soci del Golf Club Varese, quelli iscritti alla Federazione Italiana Golf tramite altri Circoli italiani e gli appartenenti a Circoli stranieri affiliati alle loro Federazioni golfistiche;
- b) utilizzare il campo da golf sito in Luvinata con le relative attrezzature, servizi ed impianti; tra i servizi sono inclusi anche quelli che hanno carattere di accessorietà e complementarità alla pratica del golf, quali a titolo esemplificativo, l'uso di armadietti, spogliatoi, docce, campo pratica, golf-cart, carrelli porttasacche, ecc.

art. 3

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni di proprietà sociale quali risultano dall'apposito libro inventari aggiornato a cura del Segretario del Club e vistato dal Presidente;
- 2) eventuali residui attivi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- 3) eventuali donazioni, lasciti, legati, ecc.

TITOLO II

SOCI – CATEGORIE - QUOTE SOCIALI - AMMISSIONI E DIMISSIONI

art. 4

Condizione indispensabile per essere Socio del Golf Club Varese è una irreprezibile condotta morale, civile e sportiva. Ferma la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, i Soci del Golf Club Varese sono suddivisi nelle seguenti categorie:

A) SOCI GIOCATORI

Sono coloro che, iscritti come Soci del Club, usufruiscono dei locali e delle attrezzature sportive.

I Soci giocatori si distinguono in:

a) soci benemeriti

Sono i soci sostenitori che, a 70 anni compiuti, risultando essere iscritti al Club per almeno 40 anni come soci giocatori, acquistano tale qualifica per il loro attaccamento e la loro fedeltà ai colori sociali.

Pagano una quota annua ridotta del 50%, ma ne sono esentati se frequentano solo i locali del Circolo, senza accedere al campo di gioco.

b) soci sostenitori

Sono coloro che risultano iscritti come Soci del Club e che sono titolari di almeno 200 azioni della S.p.A. Varesina del Golf o del maggior numero richiesto all'atto della loro iscrizione. Pagano una quota sociale annua, ridotta di 1/5 se figli o discendenti di età inferiore ai 30 anni di Soci non assenti.

c) soci giovani

Sono coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato i 30 anni all'inizio dell'anno sociale.

Entro il compimento del 30° anno di età, devono dimostrare la titolarità delle azioni della S.p.A. Varesina del Golf richieste all'atto della loro iscrizione; in caso contrario decadono dalla qualifica di Socio.

Pagano una quota sociale annua uguale a quella dei soci sostenitori, ridotta di 1/5 se figli o discendenti di soci non assenti.

Se non hanno superato i 26 anni all'inizio dell'anno sociale, pagano una quota sociale ridotta come da Regolamento.

d) soci assenti

Sono i soci sostenitori o i soci giovani che intendono assentarsi dal Circolo per almeno un anno, ne diano avviso scritto al Presidente almeno UN MESE prima dell'inizio dell'anno sociale.

L'importo della quota sociale dei soci giocatori assenti, anche se giovani e/o figli o discendenti di soci, è ridotto al 40% della quota sociale dei soci giocatori sostenitori.

I soci giocatori assenti, per ciascun anno di assenza, non possono accedere al campo di gioco per più di venti giorni di cui al massimo cinque festivi. Nel periodo della loro assenza non possono ricoprire cariche sociali, né maturare l'anzianità necessaria per poter accedere alla categoria dei soci benemeriti.

Inoltre i figli o discendenti del socio assente, nel periodo di sua assenza, non godono dello sconto di 1/5 della quota sociale.

Il socio assente è tenuto al pagamento della intera quota sociale per l'anno in corso se cessa espressamente la sua assenza, oppure accedendo al campo nel corso dell'anno un numero di volte superiore a quello sopra indicato.

e) soci non sostenitori

Sono i soci di cui all'art. B delle disposizioni transitorie.

f) soci stranieri

Sono coloro che, essendo cittadini stranieri, vivono nel nostro Paese e non chiedono la qualifica di socio sostenitore. Possono essere ammessi al Club, con provvedimento del Consiglio, pagando una quota annuale maggiorata che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

B) SOCI ONORARI

Sono coloro ai quali, per particolari benemeritenze o titoli, il Consiglio Direttivo ritenga di dover conferire tale qualifica. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo sociale.

C) SOCI JUNIORES

Sono coloro che hanno compiuto i 6 anni e non hanno superato i 18 anni all'inizio dell'anno sociale. Essi pagano una quota annuale ridotta come da Regolamento. Se figli o discendenti di soci non assenti hanno diritto ad un'ulteriore riduzione della quota annua nella misura di 1/5.

Sono ad ogni effetto rappresentati dal genitore che ha chiesto l'ammissione del figlio come socio o, in caso di sua assenza od impossibilità, dall'altro genitore. Costoro sono anche responsabili ad ogni effetto per i comportamenti del minore in rapporto alla sua qualità di socio.

D) SOCI FREQUENTATORI

Sono coloro che hanno diritto di frequentare i locali sociali senza poter svolgere attività sportiva. Sono soggetti al pagamento di una quota sociale che viene di anno in anno stabilita dall'Assemblea.

E) ALTRI TESSERATI

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di ammettere un limitato numero di altri giocatori e di determinarne la quota annua.

art. 5

L'Assemblea, tenuto conto delle capacità ricettive del campo e dei locali sociali, determina il numero massimo di soci per le varie categorie. L'elenco aggiornato degli associati al Circolo deve essere annualmente messo a disposizione dei Soci. Le nuove ammissioni sono pertanto subordinate all'esistenza di una vacanza nella categoria dei Soci non assenti.

Tale norma non si applica per l'ammissione del coniuge e dei figli o discendenti di età inferiore ai 30 anni dei soci giocatori che possono essere subito ammessi, tenendo presente che si dovrà poi tenere conto delle dimissioni necessarie a tenere in pareggio il totale delle presenze. A tutti i soci in modo paritario deve essere sempre garantito il diritto di gioco sul campo, salvo in occasione di gare federali.

art. 6

Per poter essere ammessi a far parte del Club occorre fare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da tre soci giocatori iscritti da almeno dieci anni che devono conoscere personalmente il candidato e garantire delle sue qualità morali. Per il coniuge del socio giocatore ed i figli o discendenti di età inferiore ai 30 anni è sufficiente che la domanda sia firmata dal presentatore parente e da un altro Socio.

L'ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo che, sentito il parere della Commissione Accettazione Soci, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I nuovi soci devono versare una quota di Ammissione, determinata di anno in anno dall'Assemblea e documentare la titolarità di 300 azioni della S.p.A. Varesina del Golf o di quel maggior numero fissato dall'Assemblea, anche ordinaria. Tali azioni devono essere depositate presso il Club. I termini per il versamento e la dimostrazione della titolarità di azioni della S.p.A. Varesina del Golf vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo come indicato nel Regolamento.

Anche l'ammissione dei soci giovani è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo come sopra descritto nonché al versamento della quota di Ammissione, ma l'acquisto delle azioni della S.p.A. Varesina del Golf può essere rimandato sino e non oltre il compimento del 30° anno di età.

E' parimenti ridotta la quota d'ammissione del coniuge e dei discendenti fino all'età di trenta anni, del socio giocatore non assente defunto, che presentino la domanda di ammissione entro un anno dal decesso.

La quota di Ammissione per il coniuge ed i figli o discendenti sino a 30 anni del socio giocatore (non assente) è ridotta al 50% di quella stabilita per i soci giocatori sostenitori.

Le domande di ammissione a socio junior devono essere controfirmate dal genitore o da chi ne fa le veci e vengono presentate direttamente al Consiglio Direttivo. Al compimento del 18° anno di età, il passaggio a socio giocatore giovane viene vagliato dalla commissione accettazione soci, non è soggetto al pagamento delle quote di ammissione, fermo restando l'obbligo di acquistare le azioni della Varesina del Golf non oltre il compimento del trentesimo anno di età".

art. 7

L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

art. 8

Il pagamento della quota annuale costituisce obbligo primario del socio e la puntualità dell'adempimento è condizione indispensabile per una corretta gestione del Club.

Il pagamento deve essere effettuato come segue:

- a) una somma pari al 50% della quota in vigore l'anno precedente entro il mese di gennaio;
- b) il saldo in base alla quota annuale approvata dall'Assemblea entro il 15 maggio.

Scaduti questi termini, il Socio inadempiente non può accedere al Circolo sino all'avvenuto pagamento e deve corrispondere un interesse di mora nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soci inadempienti può essere consultato dai soci in Segreteria a partire dal 15 febbraio e dal 15 giugno di ciascun anno. Decorsi inutilmente tre mesi dalla scadenza di maggio il Socio è considerato dimissionario salvo il diritto del Circolo di perseguirlo per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

art. 9

I soci dimissionari devono rassegnare le dimissioni almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare mediante invio di lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, altrimenti le dimissioni hanno effetto col termine dell'anno solare seguente.

La quota di ammissione è intrasferibile anche in caso di morte.

Si considera ad ogni effetto dimissionario il Socio giocatore Benemerito, Sostenitore o Assente che non risultasse più titolare di 200 azioni della S.p.A. Varesina del Golf anche se iscritto al Club prima del 30 giugno 1975, o del maggior numero di azioni richiesto al momento della sua ammissione.

La perdita dello status di dilettante e la conseguente acquisizione della qualifica di professionista, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello statuto della Federazione Italiana Golf, comporta l'immediata decadenza da Socio, nonché da ogni carica sociale anche se di solo carattere sportivo.

**TITOLO III
ORGANI SOCIALI**

art. 10

Sono organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) la Commissione di Disciplina di prima istanza;

art. 11

Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie; vi partecipano tutti i soci maggiori di età. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il regolamento, determina la Quota di Ammissione e le quote annue, nomina le cariche sociali e delibera su tutto quello che riguarda la vita e la gestione del Club. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla messa in liquidazione dell'Associazione, sulle nomine e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo od integrazione del consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei proviviri, della Commissione di Disciplina di prima istanza.

L'Assemblea ordinaria così come l'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo o lo chieda il Collegio dei proviviri, oppure ne faccia richiesta per iscritto con precisazione degli argomenti da trattare almeno 1/5 dei Soci. Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o, in caso di impedimento, in qualsiasi altro luogo in provincia di Varese.

In occasione di aumenti di capitale della S.p.A. Varesina del Golf l'Assemblea ordinaria dei Soci del Golf Club Varese, per favorire il raggiungimento dello scopo sociale, può deliberare un versamento a carico di tutti i soci giocatori, con la sola esclusione dei soci giocatori benemeriti e dei soci giovani che non abbiano compiuto il 21° anno di età all'inizio dell'anno solare, destinato alla sottoscrizione dell'aumento di capitale a nome e per conto dei singoli soci. Tale versamento non può essere annualmente superiore ad un quarto della quota annua in vigore per i soci giocatori sostenitori.

art. 12

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci maggiori di età che rappresentino in proprio o per delega più della metà del numero di soci maggiori di età appartenenti al Club alla data dell'avviso di convocazione; in seconda convocazione può svolgersi non prima del giorno successivo, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, salvo il caso previsto dal successivo art. 24, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci maggiori di età che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che non potrà avvenire se non prima del giorno successivo, l'Assemblea è valida con la presenza di tanti soci maggiori di età che rappresentino almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, ad eccezione delle delibere di cui al 4° comma dell'art. 11, per le quali è richiesta una maggioranza di 3/5 (tre quinti) dei voti validamente espressi. Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

art. 13

I Soci maggiori di età sono convocati in Assemblea mediante comunicazione con specificazione dell'ordine del giorno, affissa nei locali del Circolo almeno quindici giorni prima di quello fissato per la seduta e inviata nello stesso termine alla dimora di ogni nucleo familiare.

Nell'Assemblea ogni socio ha diritto di farsi rappresentare da altro socio, purchè non componente del Consiglio direttivo, mediante semplice delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare, oltre se stesso, più di due soci nell'assemblea ordinaria e più di tre soci nell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario scelto tra i soci che non ricoprano cariche elettive; detta persona può anche non essere Socio del Club se nominato nella persona del Segretario. Di ogni assemblea deve essere steso, a cura del suo Segretario, un verbale succinto; in special modo devono essere riportate dichiarazioni per cui sia stata fatta in proposito specifica richiesta dagli interessati. Detto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, viene messo a disposizione dei Soci entro 15 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea stessa. Può essere rilasciata copia fotostatica.

art. 14

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Circolo o in sua assenza da un Vice-Presidente o in assenza di questi dal Presidente del Collegio dei probiviri. Essa nomina:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) la Commissione di Disciplina di prima istanza.

art. 15

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti eletti dall'Assemblea fra i soci giocatori con anzianità di Club di almeno sei anni.
- 2) Essi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili per più di un ulteriore mandato.
- 3) Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, l'Assemblea nella sua prima convocazione provvede alla integrazione del Consiglio; i nuovi eletti scadranno con quelli in carica.
- 4) Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglio, il Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea, convocata entro novanta giorni dal Presidente o in sua vece dal Presidente del Collegio dei probiviri, provvede alla nomina del nuovo Consiglio che completerà il mandato del Consiglio precedente.
- 5) Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione ed il Presidente del Collegio dei probiviri convoca, entro novanta giorni, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.
In tal caso il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei probiviri proseguono nel loro mandato sino alla scadenza del nuovo Consiglio.
- 6) Il Presidente nomina, all'interno del Consiglio due Vice-Presidenti, uno dei quali con lo "status" di Vicario ed un Segretario del Consiglio anche non socio.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Club, salvo quanto riservato alla Assemblea dal presente Statuto.
- 7) Il Consiglio ha la facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione ad un Comitato Esecutivo composto da Presidente e dai due Vice-Presidenti.
- 8) La mancata approvazione del bilancio consuntivo comporta la decadenza del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Direttivo si riuniscono presso la sede sociale ed in qualsiasi altro luogo indicato dal Presidente. Il Consiglio deve essere convocato almeno sei volte all'anno ed ogni qualvolta lo richieda la maggioranza del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Circolo e ne determina poteri e doveri nonché la remunerazione.

art. 16

Il Presidente rappresenta il Club in ogni rapporto con i terzi e perciò la sua firma impegna il club stesso.

Solo per la rappresentanza in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria egli deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio. In caso di assenza lo sostituisce il Vice-Presidente Vicario.

art. 17

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre soci giocatori, che elegge nel suo seno un Presidente. Essi durano in carica quattro anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

I Revisori dei conti controllano la contabilità e presentano la loro relazione annuale sul bilancio all'Assemblea dei soci. Nel caso che nel corso del loro mandato si producessero vacanze si procede ex art. 15.

art. 18

Il Collegio dei Proviviri è incaricato di tutelare i diritti primari dei soci, di vigilare sull'irreprensibile condotta morale civile e sportiva degli stessi, nonché, nella qualità di Commissione di Disciplina di seconda istanza, di esaminare gli appelli contro i provvedimenti alla Commissione di Disciplina di prima istanza.

I provvedimenti adottati dal Collegio dei proviviri si considerano definitivi.

Per i casi devoluti alla Commissione Disciplinare Federale è sempre possibile irrogare la sospensione cautelare.

Formato da cinque soci giocatori con anzianità di Circolo non inferiore a quindici anni ed almeno 45 anni di età, che conoscono a fondo la statuto sociale, nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio resta in carica per un quadriennio ed i suoi componenti non sono rieleggibili per più di un ulteriore mandato. Qualora venissero a mancare, nel corso del mandato, uno o due componenti, a sostituirli provvede la prima Assemblea convocata.

Qualora venissero a mancare più di due componenti, per sostituirli viene convocata entro novanta giorni dall'evento una Assemblea ordinaria.

art. 19

La Commissione di Disciplina di prima istanza è incaricata di esaminare ogni eventuale violazione da parte dei Soci, di norme di comportamento sportivo, morale o civile all'interno o all'esterno del Circolo.

Formata da cinque soci giocatori con anzianità di Circolo non inferiore a dodici anni, nomina nel suo seno un Presidente.

Venendo a conoscenza, su segnalazione degli interessati, del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva o per altre vie che i principi di cui al primo comma sono stati violati, la Commissione apre un procedimento disciplinare.

La Commissione invita gli interessati a fornire tutte le spiegazioni che ritiene opportune tutelandone nel modo più ampio i relativi diritti ed alla conclusione delle indagini, sulla base delle risultanze acquisite ed in relazione alla gravità dei fatti accertati, prende uno dei seguenti provvedimenti:

- a) proscioglimento;
- b) ammonizione scritta;
- c) pubblica deplorazione;
- d) sospensione temporanea da un minimo di 15 giorni a un massimo di un anno;
- e) espulsione.

La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria del Circolo.

Deve esserne data altresì comunicazione scritta all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei proviviri entro dieci giorni dalla notifica della sentenza.

In pendenza della decisione sul ricorso, gli effetti del provvedimento impugnato rimangono sospesi.

Per i casi devoluti alla Commissione Disciplinare Federale, è sempre possibile irrogare la sospensione cautelare.

La Commissione resta in carica per un quadriennio ed i suoi componenti non sono rieleggibili per più di un ulteriore mandato.

Qualora, nel corso del mandato, si producessero vacanze, si procede ex articolo 18.

art. 20

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina una Commissione Accettazione Soci, formata da cinque componenti scelti tra i soci giocatori con una anzianità di Circolo non inferiore a dodici anni. La Commissione nomina nel suo seno un Presidente e resta in carica quattro anni. Le sue funzioni sono precisate dal relativo regolamento.

art. 21

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina una Commissione Sportiva che resta in carica un anno formata da cinque a sette componenti che rappresentano le diverse categorie di soci giocatori. La Commissione nomina nel suo seno un Presidente.

Ad essa spetta organizzare lo svolgimento e regolamento delle attività sportive ed agonistiche del Club. Le sue funzioni sono precisate dal relativo regolamento.

Funge da Segretario della Commissione Sportiva il Segretario del Club.

art. 22

Tutte le cariche sociali sono gratuite e riservate ai soci che abbiano compiuto il 21° anno di età. La candidatura alle cariche sociali elettive è consentita ad un unico rappresentante di ogni gruppo familiare, intendendosi per tale marito, moglie e figli.

Non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con l'Associazione.

Il Presidente ed i Consiglieri non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive analoghe nell'ambito della medesima disciplina. Dal presente divieto sono comunque escluse le cariche Federali.

TITOLO IV

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DI GESTIONE

art. 23

L'esercizio finanziario del Club si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto economico e finanziario di gestione, unitamente al bilancio preventivo, deve essere sottoposto all'approvazione dei Soci convocati in Assemblea non oltre tre mesi da tale data.

Detti bilanci e rendiconti devono essere depositati in Segreteria e messi a disposizione, in copia, dei soci che ne facciano richiesta almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V SCIOGLIMENTO

art. 24

Il Club può essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci convocata a norma di Statuto. Tale Assemblea delibera validamente con la presenza, tanto in prima che in seconda convocazione, di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega almeno i 3/4 dei soci e con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

art. 25

Per l'elezione delle cariche sociali si adotta la seguente procedura:

- a) viene messa ai voti l'elezione del Presidente ed è proclamato eletto chi ha raccolto i 2/3 dei voti espressi. Se nessun candidato ottiene questo "quorum" si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi ed il più votato viene eletto Presidente per un quadriennio;
- b) si vota per gli otto Consiglieri ed ogni socio ha a disposizione cinque preferenze da attribuire ai candidati;
- c) si vota per i tre Revisori dei Conti ed ogni socio ha a disposizione due preferenze da attribuire ai candidati;
- d) si vota per i cinque Probiviri ed ogni socio ha a disposizione tre preferenze da attribuire ai candidati;
- e) si vota per i cinque componenti della Commissione di Disciplina di 1° istanza ed ogni Socio ha a disposizione tre preferenze da attribuire ai candidati;

Ogni Socio non può avere a disposizione più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata tenendo presente il tempo che deve essere concesso ai candidati per l'eventuale presentazione agli elettori. Tempo che viene fissato dal Presidente.

I candidati alle cariche sociali elettive devono depositare la candidatura in Segreteria almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea, specificando la carica per cui intendono candidarsi.

Ciascun candidato può candidarsi per una sola carica sociale con eccezione dei candidati alla Presidenza, i quali devono indicare, nel caso in cui non venissero eletti, se si ritengono candidati alla carica di Consigliere.

TITOLO VII INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

art. 26

In caso di contestazione sull'interpretazione del presente Statuto ci si attiene a quella espressa, con parere motivato, dal Collegio dei Probiviri, integrato dalla aggiunta di tutti i precedenti Presidenti del Collegio stesso.

Il Collegio così costituito ha potere di deliberare con la presenza di 3/4 degli aventi diritto.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE

art. A

Per i Soci Juniores iscritti al Club sino a tutto il 31 agosto 1990 vale il dettato dello Statuto in vigore sino a tale data per quanto riguarda il passaggio da Junior a Effettivo.

art. B

I soci Giocatori Non Sostenitori ed i soci Giocatori Assenti Non Sostenitori che risultano iscritti al Club anteriormente al 30 giugno 1975, mantengono la loro qualifica di Socio, godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri dei Soci Giocatori Sostenitori e dei soci Giocatori Assenti: la loro quota sociale subisce annualmente degli aumenti percentualmente uguali a quelli applicati alla quota sociale annua in vigore per i soci Giocatori Sostenitori ed i Soci Giocatori Assenti.

Essi possono richiedere il passaggio alla categoria dei soci Giocatori Sostenitori documentando la titolarità di 200 azioni della S.p.A. Varesina del Golf.

art. C

I Soci Benemeriti alla data del 31 dicembre 1996 rimangono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo sociale, come da dettato dello Statuto precedente.

art. D

Il Consiglio Direttivo è delegato, entro i termini previsti dalla Legge 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare allo Statuto ed al Regolamento tutte le modifiche richieste dalla Legge per adeguarli alle disposizioni fiscali degli enti non commerciali.

La delega può essere utilizzata una sola volta nel corso dell'anno 1998.

Letto, confermato e sottoscritto.
Luvinate, il dì 20 marzo 2005.